



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e
la Nutrizione
Ufficio III

Ministero della Salute
DGISAN

0013515-P-04/04/2014

1.5.1.r/2012/1



N.
Risposta al Foglio del
N.

A: Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

E.p.c.
DGSAF
FNOVI
Ufficio VIII DGISAN
Ufficio IX DGISAN

Oggetto: Suini - Controlli ufficiali al macello – modifiche ai Regolamenti (CE) n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 2074/2005.

Si informa che sono stati pubblicati i Regolamenti (UE) 218/2014 e 219/2014 che modificano gli allegati dei Regolamenti (CE) n. 853/2004, 854/2004 e 2074/2005. Per evitare errori interpretativi si segnala che il Reg. (UE) n. 218/2014 - comma 3 dell'articolo 2 che modifica la sez. IV, capo IV parte B "Ispezione post mortem" dell'allegato I del Reg. (CE) 854/2004- è stato modificato dal Reg. (UE) 219/2014 a seguito di un intervento del Parlamento europeo mirato a ribadire la centralità della figura del veterinario Ufficiale nell'ispezione post- mortem.

Pertanto la sez IV capo IV parte B "ispezione post mortem" dell'allegato I del Reg. (CE) n. 854/2004 è sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 219/2014.

Di seguito nel dettaglio le modifiche apportate dai nuovi Regolamenti.

Ante mortem - Assistenti specializzati ufficiali

Il Reg. (UE) n. 218/2014 prevede, all'art. 2 comma 2 , una modifica del *punto 2 capo I, sezione III dell'Allegato I, del regolamento (CE) n. 854/2004, che viene così sostituito: "in relazione all'ispezione ante mortem ed ai controlli relativi al benessere degli animali, gli assistenti specializzati ufficiali possono solo prestare assistenza in mansioni di carattere esclusivamente pratico che possono comprendere una preselezione di animali che presentano anomalie".*

Il Reg.(CE) n. 854/2004 prevede che gli assistenti specializzati ufficiali possono assistere, con determinate limitazioni, il veterinario ufficiale nell'ambito dei controlli ufficiali. In relazione all'ispezione ante mortem e ai controlli relativi al benessere degli animali, il Reg. (UE) 218/2014 individua alcuni compiti che possono essere affidati agli assistenti specializzati ufficiali, autorizzati ad assistere il veterinario ufficiale nell'ambito della preselezione di animali che presentano anomalie.

Resta inteso che la visita ante mortem resta a carico del veterinario ufficiale.

Referente del procedimento:

dott.ssa R. Gaglione - 06/59946630 - r.gaglione@sanita.it

dott.ssa L. Iuliano - 06/59942409 - l.iuliano@sanita.it

Ispezione post mortem

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in data 3 ottobre 2011, si è espressa con un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica cui far fronte tramite l'ispezione delle carni suine. Tale parere evidenzia come le modalità di effettuazione dell'ispezione post mortem attraverso la palpazione e l'incisione comportino un rischio di contaminazione microbica delle carcasse. Pertanto l'EFSA conclude il parere proponendo che l'uso di tali tecniche manuali andrebbe limitato ai suini individuati come sospetti all'esame visivo.

Alla luce del parere dell'EFSA di cui sopra il Reg. (UE) n. 219/2014 ha modificato la parte B, capo IV, sezione IV dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004 concernente l'ispezione post mortem dei suini prevedendo la sola ispezione visiva e, solo nel caso in cui il veterinario ufficiale ritenga che sussista un possibile rischio per la salute umana, la salute o il benessere degli animali, il ricorso alla palpazione /incisione.

Di seguito la parte B come modificata :

«B. ISPEZIONE POST MORTEM

1. Le carcasse e frattaglie dei suini sono sottoposte alle seguenti procedure di ispezione post mortem:

- a) ispezione visiva della testa e della gola; ispezione visiva della cavità boccale e retroboccale e della lingua; b) ispezione visiva dei polmoni, della trachea e dell'esofago;*
- c) ispezione visiva del pericardio e del cuore;*
- d) ispezione visiva del diaframma;*
- e) ispezione visiva del fegato e dei linfonodi periportal (Lnn. portales);*
- f) ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales);*
- g) ispezione visiva della milza;*
- h) ispezione visiva dei reni;*
- i) ispezione visiva della pleura e del peritoneo;*
- j) ispezione visiva degli organi genitali (ad eccezione del pene, se già scartato);*
- k) ispezione visiva delle mammelle e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii);*
- l) ispezione visiva della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani.*

2. Il veterinario ufficiale effettua ulteriori procedure di ispezione post mortem mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie nel caso in cui, a suo parere, una delle seguenti voci indichi un possibile rischio per la salute umana, la salute o il benessere degli animali:

- a) i controlli e le analisi delle informazioni sulla catena alimentare effettuati conformemente alla sezione I, capo II, parte A;*
- b) i risultati dell'ispezione ante mortem condotta conformemente alla sezione I, capo II, parte B e al presente capo, parte A;*
- c) i risultati delle verifiche concernenti il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali effettuate conformemente alla sezione I, capo II, parte C;*
- d) i risultati delle ispezioni post mortem effettuate conformemente alla sezione I, capo II, parte D, e al punto 1 della presente parte;*
- e) ulteriori dati epidemiologici o di altra natura trasmessi dall'azienda di provenienza degli animali.*

3. A seconda dei rischi individuati, le ulteriori procedure di ispezione post mortem di cui al paragrafo 2 possono comprendere:

Referente del procedimento:

dott.ssa R. Gaglione - 06/59946630 – r.gaglione@sanita.it

dott.ssa L. Iuliano - 06/59942409 – l.iuliano@sanita.it

- a) incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari (*Lnn. mandibulares*);
- b) palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (*Lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales*). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo posteriore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tali incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;
- c) incisione del cuore in senso longitudinale in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;
- d) palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;
- e) palpazione e, se necessario, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;
- f) palpazione della milza;
- g) incisione dei reni e dei linfonodi renali (*Lnn. renales*);
- h) incisione dei linfonodi sopramammari;
- i) palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani e, se necessario, incisione della regione ombelicale e apertura delle articolazioni”.

Considerato che il Reg.(CE) 2074/2005 prevedeva, per i suini da ingrasso, solo in determinate situazioni, la possibilità per l'autorità competente di limitare le procedure di ispezione al controllo visivo, alla luce della modifica dell'ispezione post mortem, l'art 3 del Reg. (UE) 218/2014 ha abrogato la lettera a) del punto 3 dell'allegato VI ter del Reg 2074.

Bollo speciale d'urgenza

Il Reg. (UE) n. 218/2014 prevede all'art. 2 una modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 e in particolare al comma 1 sancisce: “ *alla sezione I, capo III, il punto 7 è soppresso*”. Pertanto per le carni di animali macellati d'urgenza non sussiste l'obbligo di uno speciale bollo sanitario e la restrizione alla commercializzazione in ambito nazionale e, se ottenute in conformità all'all. III sez I cap.VI del Reg.(CE) n. 853/2004, sono da considerarsi idonee al consumo umano. L'articolo 4 del D.l.vo 6 novembre 2007, n. 193 è di conseguenza disapplicato. Resta inteso che l'autorità competente deve valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare qualsiasi altro test aggiuntivo (microbiologico e per la ricerca di residui) sulle carni ottenute da tali animali.

Salmonella

Il Reg. (UE) n. 218/2014 all'art. 2 comma 4) prevede l'aggiunta della parte G “*Salmonella*” alla sezione IV, capo IX, dell'Allegato I del Reg. CE 854/2004.

Si segnala che tale modifica relativa alla Salmonella, entra in applicazione il 1 gennaio 2015, e sarà oggetto di una specifica nota esplicativa.

Trichine

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel parere scientifico sui rischi per la salute pubblica da individuare con l'ispezione delle carni suine si è espressa sostenendo che, relativamente ai metodi ispettivi per identificare i rischi biologici, l'unico modo per assicurare un controllo efficace dei principali fattori di pericolosità è garantire misure preventive e controlli integrati sia in azienda che nei macelli. Inoltre l'EFSA identificando il tipo di sistema produttivo come principale fattore di rischio per le infezioni da Trichine, sostiene, in base ai dati disponibili,

che il rischio di infezioni da Trichine nei suini allevati in condizioni di stabulazione controllata ufficialmente riconosciute, risulta essere trascurabile.

Sulla base di tale parere, il Reg. (UE) n. 218/2014 prevede all'art. 1 una modifica della lettera a) punto 3, sez III "Informazioni della catena alimentare" dell'allegato II del Reg. (CE) 853/2004:

"lo status sanitario dell'azienda di provenienza o lo status sanitario del territorio regionale per quanto riguarda gli animali e il riconoscimento ufficiale dell'applicazione, da parte dell'azienda, di condizioni di stabulazione controllata in materia di Trichine conformemente all'allegato IV, capitolo I, punto a) del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione".

Di conseguenza le pertinenti informazioni sulla catena alimentare (ICA) devono riguardare sia lo status sanitario dell'azienda di provenienza o lo status sanitario del territorio regionale di provenienza degli animali, che il riconoscimento ufficiale dell'applicazione, da parte dell'azienda, di condizioni di stabulazione controllata.

Si segnala ad ogni buon fine che è stato pubblicato il Reg (UE) 216/2004 della Commissione recante modifica del Reg. (CE) 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (entrata in applicazione il 1°giugno 2014).

Considerata la portata delle innovazioni nel sistema dei controlli ufficiali nella macellazione dei suini, si prega codesti Assessorati di sensibilizzare adeguatamente i servizi veterinari locali.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio BORRELLO)

Referente del procedimento:

dott.ssa R. Gaglione - 06/59946630 – r.gaglione@sanita.it

dott.ssa L. Iuliano - 06/59942409 – l.iuliano@sanita.it
